



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 12.10.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni -D.lgs.n.175 del 19 agosto 2016,art. 24, cosicome integrato D.lgs. n.100 del16 giugno 2017 -Riconizzazione partecipazioni possedute in società. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 10:30, convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Assen.
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	x	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	x	
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	x	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE FOTTI	CONSIGLIERE	x	
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	x	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE	x	
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE		x
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE		x
TOMMASO LARIA	CONSIGLIERE	x	

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Partecipala Dott.ssa Manuela Falduto
Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri presenti in n. 9 su n. 11 Consiglieri assegnati e n.11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e n. 42 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

Introduce l'esame del quinto argomento all'OdG e dichiara aperta la discussione.

Chiede ed ottiene la parola l'assessore **Barreca** il quale dà atto che si tratta di un atto deliberativo previsto dalla normativa vigente in materia e procede alla lettura della proposta di deliberazione;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale **Tommaso Iaria**: "Più che un adempimento di legge è un adempimento fuori legge, perché siamo oltre il tempo massimo previsto per la sua adozione. Si conferma il fiato corto dell'amministrazione rispetto alle scadenze. Chiedo al Sindaco, con riferimento al Gal se tutte le volte in cui il ha partecipato alle riunioni del Gal lo ha fatto abusivamente.

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco**: "Sono venuto a conoscenza della circostanza che il Comune di Condofuri non è, ad oggi, socio del GAL solo di recente, in occasione della sottoscrizione di un atto davanti al notaio; da quale momento non ho partecipato più alle riunioni. Siamo andati oltre il termine previsto dalla legge per l'adozione di questo atto deliberativo perché il lavoro fatto ha richiesto tempo; in ogni caso perché le sanzioni previste sono irrilevanti. Si è deciso di dismettere le quote della Locride Ambiente. L'approvazione della proposta di delibera non è di per sé sufficiente a consentire la fuoriuscita dalla società ma bisogna seguire un iter amministrativo preciso. Per quanto riguarda il Gal l'ultima deliberazione approvata dalla commissione straordinaria disponeva il recesso dal GAL stesso. L'attuale amministrazione, tuttavia, ha interesse a revocare la delibera della Commissione da parte in cui si decide di uscire dal Gal";

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibera.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 9 **Votanti:**8 **Astenuti :** 1 (Iaria) **Favorevoli:** 8 **Contrari:** //

Il Presidente proclama l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e

soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che *“... il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO, inoltre, che la Corte dei Conti dispone che *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quoted”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che l'obbligo di riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs 175/16e, pertanto, i consorzi non rientrano tra gli organismi oggetto di razionalizzazione;

PRESO ATTO che il Comune di Condofuri, ha in corso partecipazioni nelle società e nell'ammontare descritto nella tabella seguente:

denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,49%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1%	diretta
Locride Ambiente Spa	1,831%	diretta

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 06.03.2002 è stato deliberato l'acquisto del 5% del capitale sociale del GAL Area Grecanica Scarl;

- in ottemperanza alla deliberazione da ultimo richiamata si è proceduto all'acquisto delle quote ma la procedura di acquisizione delle quote medesime non si mai perfezionata;
- Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 103 del 12.1.0.11 è stata deliberata, fra l'altro, anche la dismissione delle quote del GAL Area Grecanica Scarl;
- il Comune di Condofuri, come si evince dalla visura camerale, acquisita al prot. generale dell'Ente in data 08.09.17, depositata in atti, non è formalmente socio del GAL Area Grecanica Scarl e, pertanto, la società in commento non sarà oggetto di revisione straordinaria.

RILEVATO con riferimento alla società consortile ASMENET Calabria SCARL che:

- La stessa rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa vigente di cui al d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato in quanto, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro;
- In sede di assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato con l'assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e similari, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

RILEVATO con riferimento alla LOCRIDE AMBIENTE S.p.a, che l'Amministrazione comunale, nonostante siano rispettati i parametri prescritti dalla normativa vigente in materia, intende procedere all'alienazione delle quote detenute atteso che la società in commento non eroga a favore dell'Ente alcun servizio;

RILEVATO, infine, con riferimento alla s.p.a. "Patto Territoriale dello Stretto" che l'art. 26, comma 7 del D.lgs. 175 del 2016 dispone che "*Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997*"; la società alla data odierna non ha concluso tutti i progetti ammessi a finanziamento e, pertanto, si ritiene opportuno mantenerla;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare, fino all'adozione dell'atto deliberativo, i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare così riassumibili:

- 1) società consortile ASMENET: fusione;
- 2) società Locride Ambiente S.p.A: dismissione;
- 3) società Patto Territoriale dello Stretto: mantenimento;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 10654 del 06.10.17;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel,

come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal del Responsabile dell'Ufficio competente in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa o riduzioni d'entrata;

VISTI:

- il TUEL;
- il vigente Statuto comunale;
- la normativa vigente in materia

PRESO ATTO della votazione sopra riportata

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Condofuri, alla data del 23.09.16 ha partecipazioni, che sono attualmente in corso, nelle società descritte nella tabella seguente:

denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,49%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1%	diretta
Locride Ambiente Spa	1,831%	diretta

2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI INDIVIDUARE nell'allegato "A" le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna così riassumibili:

- 1) società consortile ASMENET: fusione;
- 2) società Locride Ambiente S.p.A: dismissione;
- 3) società Patto Territoriale dello Stretto: mantenimento;

3. DI DARE ATTO DI INDIRIZZO affinché i servizi ed uffici comunali competenti attivino prontamente le procedure:

- propedeutiche alla cessione delle partecipazioni come sopra individuate, affinché la stessa avvenga entro un anno dall'adozione della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7 (comma 1) e 10 del T.U.S.P.P.;
- occorrenti per la realizzazione dei procedimenti di fusione di cui sopra;

4. DI STABILIRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito on line del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente";

6. DI DISPORRE che l'esito della ricognizione sia comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: 9 Votanti: 8 Astenuti : 1 (Iaria) Favorevoli: 8 Contrari: //

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO

F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica Dott.ssa Stefania Sgambellone	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile Dott.ssa Stefania Sgambellone
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18/10/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 18/10/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manuela Falduto

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' ISTRUTTORE

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manuela Falduto

